- IT
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo cui nessuno dovrebbe essere punito due volte per la stessa violazione, avendo la decisione inflitto alla Marine Harvest un'ammenda per i) non aver notificato l'acquisizione di dicembre 2012 prima di ii) effettuarla acquisendo la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol.
- 4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, infliggendo l'ammenda alla Marine Harvest, la decisione viola i principi della certezza del diritto, del «nullum crimen, nulla poena sine lege» e della parità di trattamento, attesa la novità delle questioni di diritto e di fatto rispetto al caso di specie e il recente trattamento da parte della Commissione di un caso simile in cui essa non ha i) avviato un'indagine, ii) raggiunto una conclusione definitiva e vincolante sulla portata dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e iii) inflitto un'ammenda.
- 5. Quinto motivo, dedotto in ulteriore subordine, vertente sul rilievo che la decisione è inficiata da errori manifesti di diritto e di fatto e non fornisce un'adeguata motivazione in merito alla fissazione dei livelli dell'ammenda nel caso di specie, in quanto i) non indica il metodo di calcolo delle ammende, ii) enfatizza la gravità delle presunte violazioni facendo riferimento a fattori che non comprovano detta gravità, iii) include nella durata dell'infrazione periodi esclusi in altri casi, sulla base della motivazione errata secondo cui la Marine Harvest non ha collaborato a sufficienza nel periodo antecedente alla notifica, iv) fissa le ammende ad un livello sproporzionato rispetto alla durata e alla gravità della presunta violazione e agli obiettivi da perseguire, e v) non tiene conto di circostanze attenuanti, quali il trasparente e cooperativo sistema di controllo della concentrazioni, la mancanza di precedenti rilevanti e l'errore scusabile nella commissione della presunta violazione.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2014 — Grundig Multimedia/UAMI (DetergentOptimiser) (Causa T-707/14)

(2014/C 409/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svizzera) (rappresentanti: S. Walter e M. Neuner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 luglio 2014, procedimento R 172/2014-1;
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DetergentOptimiser» per prodotti della classe 7 — domanda di marchio comunitario n. 11 949 559

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009.